



26687-26

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GASTONE ANDREAZZA

- Presidente -

Sent. n. sez. 774/2026

EMANUELA GAI

UP - 21/04/2026

ANTONIO CORBO

R.G.N. 6462/2026

ENRICO MENGONI

MARIA BEATRICE MAGRO

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
FRANCESCA COSTANTINI F.

che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso

In caso di difficolta' del  
trasmissione del provvedimento  
alla procura generale e  
gli atti del procedimento,  
il numero dell'art. 52  
d.lgs. 136/03 in quanto:  
☐ disposto d'ufficio  
☐ a richiesta di parte  
☒ imposto dalla legge

Il Funzionario Giudiziario  
Fortuna Ferrigno

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/06/2025 la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di [REDACTED] pronunciata dal primo giudice in relazione a due episodi di violenza sessuale commessi a danno della convivente [REDACTED] nel giugno e nell'agosto del 2012.

2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato affidando il ricorso a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 518 cod. proc. pen., essendo stati contestati nel corso dell'odierno procedimento fatti nuovi rispetto a quelli *ab origine* contestati nell'originario capo di imputazione, concernenti episodi collocati nel 2013, in particolare, in relazione a due nuovi episodi di violenza sessuale, risalenti al giugno e all'agosto 2012, non descritti nel decreto che dispone il giudizio. Non è stata effettuata la contestazione suppletiva e, pertanto, entrambe le sentenze di condanna sono state pronunciate per fatti assolutamente nuovi o quantomeno diversi da quelli *ab origine* contestati nel capo di imputazione.

Evidenza che nella prima querela, presentata il 21/08/2012 ma poi rimessa, la persona offesa aveva descritto due fatti di violenza sessuale, quello che aveva cagionato la prima gravidanza non portata a termine e quello subito a seguito delle minacce con l'uso dell'alcool, entrambi avvenuti nel 2012. La donna, sentita in dibattimento, ha affermato di aver presentato una successiva querela, in data 30/10/2014, e di aver fatto richiamo in tale querela del 2014 alle pregresse violenze subite, che venivano ribadite dalla donna in sede dibattimentale, ma che tuttavia venivano collocate tra marzo e aprile 2013, precisando che da uno di questi episodi era nato il figlio [REDACTED]

All'udienza del 04/12/2017 il difensore dell'imputato aveva chiesto emettersi sentenza di non doversi procedere per tardività della querela presentata in data 30/10/2014. A tal punto, il PM aveva corretto il capo di imputazione, collocando i fatti tra marzo e aprile 2012 e non nel 2013, sulla base dell'assunto secondo il quale la persona offesa avrebbe già descritto le due violenze del 2012 nella prima denuncia, presentata il 21/08/2012. In data 04/06/2018 i fatti sono stati nuovamente estesi cronologicamente fino a ricomprendere anche l'episodio dell'agosto 2012, relativo alla violenza avvenuta dopo essere stata cosparsa di alcool e minacciata di essere bruciata, sebbene la donna, in dibattimento, abbia riferito la ripresa dei rapporti sessuali non consensuali, collocandoli tra giugno e luglio, e non nell'agosto del 2012.

In sostanza, la continua modifica della collocazione cronologica dei fatti ha consentito alla pubblica accusa di aggirare le conseguenze giuridiche discendenti dalla tardività della seconda querela (presentata il 20 ottobre 2014), agganciando la condizione di procedibilità all'altra querela del 21 agosto 2012 che, in quanto irrevocabile, non consente la remissione. Tuttavia, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 518 cod. proc. pen. che impone al Pubblico Ministero

di formulare una nuova imputazione scritta per l'esercizio di una nuova azione penale, posto che al ricorrente sono contestati fatti i cui lineamenti fattuali sono nuovi, collocati nel giugno e nell'agosto 2012.

2.2. Con il secondo motivo, l'imputato lamenta violazione dell'art. 519 cod. proc. pen., in quanto, successivamente alla modifica del capo di imputazione, non è stato concesso il termine a difesa dopo la contestazione del fatto diverso. Pur ritenendosi che i fatti contestati non siano nuovi, essi sono quantomeno diversi rispetto a quelli descritti nel capo di imputazione originario e nelle denunce. Andava pertanto concesso un termine a difesa, avendo l'imputato affrontato il dibattimento ritenendo di doversi difendere per fatti commessi tra marzo e aprile 2013, e non per fatti, che presentano connotati materiali del tutto diversi, avvenuti a giugno e agosto 2012. I giudici di merito hanno negato il termine a difesa, asserendo erroneamente che i fatti contestati non siano né nuovi né diversi.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l'omessa valutazione del quarto motivo di appello, concernente l'elemento soggettivo del reato contestato. La Corte territoriale non ha argomentato su tale doglianza in alcun modo, come emerge testualmente dalla sentenza, laddove il giudice a quo ha rigettato "il quarto motivo di appello, avente ad oggetto riconoscimento delle attenuanti generiche". Tuttavia, la doglianza concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche era contenuta nel quinto motivo di appello e non nel quarto che, si ripete concerneva l'elemento psicologico.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte.

5. La parte civile ha depositato conclusioni e nota spese.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come è noto, si definisce "fatto" il complesso di quegli accadimenti fattuali che integrano gli estremi del reato, nella sua giuridica configurazione, in quanto elementi costitutivi o circostanziali. Il "fatto diverso" è quindi quell'accadimento storico che presenta connotazioni materiali difformi da quelli descritti nell'imputazione originaria, rendendo necessaria una modifica della contestazione degli elementi essenziali del reato (Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Rv. 275928 -01; Sez.4, n. 10149 del 15/12/2020, Rv. 280938 - 01). Non si tratta dunque di un fatto ulteriore rispetto a quello contestato ab origine ma del medesimo episodio storico che tuttavia risulta essersi svolto entro coordinate cronologiche, spaziali o modali difformi da quanto descritto nell'imputazione.

L'emergere di ulteriori fatti di rilevanza penale, accanto a quelli originariamente contestati, si iscrive invece nel paradigma del fatto nuovo. Per "fatto nuovo" si intende, infatti, un

accadimento autonomo rispetto a quello contestato e del tutto distinto da quest'ultimo, ossia un episodio storico che ad esso non si sostituisce ma si aggiunge, affiancando il fatto oggetto dell'imputazione originaria quale autonomo *thema decidendum* (Sez. 6, n. 6987 del 19/10/2010, dep. 2011, Rv. 249461 - 01; Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Rv. 256861 - 01; Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Rv. 252822 - 01 ). Ne deriva che il fatto nuovo può coesistere con quello per cui si procede *ab origine*, laddove il fatto diverso risulta incompatibile con l'imputazione iniziale.

Tanto premesso, nel caso in disamina la modifica dell'imputazione non ha integrato alcun fatto diverso né, tantomeno, tenuto conto di quanto appena ricordato, un fatto nuovo.

Infatti, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, la modifica "denunciata", consistita nell'indicare una data dei fatti diversa da quella riportata inizialmente nel decreto di citazione (ovvero aprile-agosto 2012 in luogo di marzo-aprile 2013), lungi dall'aver dato luogo alla contestazione di un fatto nuovo, nei termini contemplati dall'art. 518 cod. proc. pen., o, in subordine, come invocato dal ricorrente, di un fatto diverso ex art. 521 cod. proc. pen., è in realtà conseguita alla necessaria presa d'atto di un errore di ordine, evidentemente, materiale insito appunto nell'originaria indicazione temporale e derivato da una inesatta indicazione effettuata nella seconda querela del 20 ottobre 2014 da parte della stessa persona offesa che, pur confermando *in toto* le dichiarazioni contenute nella prima querela, ebbe tuttavia, a differenza di questa, ad indicare una data dei fatti (appunto nel marzo-aprile 2013) diversa da quella di aprile-agosto 2012, la cui effettività risultava in realtà sia da riferimento allo stato di gravidanza pertinente, appunto al 2012 e non al 2013, e dalla minaccia di essere cosparsa di alcool, sia dalla ulteriore conferma in tal senso fornita sempre dalla persona offesa nella dichiarazione dibattimentale del 4 giugno 2018. Ciò tanto più in quanto lo stesso imputato, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, ha, pur respingendo ogni accusa, collocato sempre nel 2012 i fatti a lui addebitati.

*Ok* <sup>denunciata</sup> ricostruito l'assetto temporale dei fatti dalla stessa persona offesa riferiti sin dall'inizio, deve ritenersi corretta la conclusione della sentenza impugnata circa la non ravvisabilità, nella specie, dei tratti tipici della diversità tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, è tale solo laddove ne risulti vulnerata la difesa dell'imputato mentre nella specie, come detto sin da principio, le connotazioni temporali del fatto contestato erano state collegate al periodo di aprile-agosto 2012. Di qui, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di non procedibilità dell'azione penale essendo la prima querela, irrevocabile, stata proposta appunto tempestivamente.

2. Alla luce di quanto già considerato sopra, anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non essendosi posta alcuna necessità, per la difesa, di fruire di un termine non avendo, come già detto, la modifica dell'imputazione comportato alcuna esigenza di riorientamento delle strategie quanto al substrato fattuale considerato, rimasto, come detto sopra, immutato fin dall'inizio.

3. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso posto che la sentenza impugnata, nonostante la inesatta numerazione del motivo di appello, ha tuttavia dato ampia risposta alle censure sul punto dell'elemento soggettivo, risposta che, peraltro, il motivo di ricorso neppure pone in discussione quanto al merito.

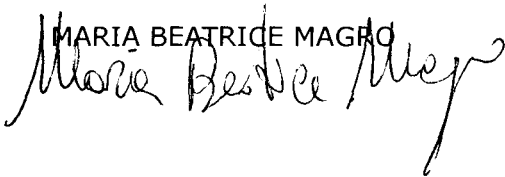
4. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così è deciso, 21/04/2026

Il Consigliere estensore

MARIA BEATRICE MAGRO  


Il Presidente

GASTONE ANDREAZZA  

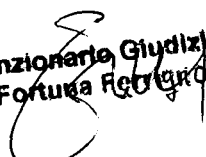

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lg. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
3<sup>a</sup> Sezione Penale

**Depositata in Cancelleria**

Oggi. 16 LUG. 2026



Il Funzionario Giudiziario  
Fortuna Ferraro  


Il Presidente  
